



SCHEMA DIMISSIONI VOLONTARIE

Ipotesi escluse dal campo di applicazione del Decreto Interministeriale 21 gennaio 2008 recante: “Adozione del modulo per le dimissioni volontarie dei lavoratori”:

- le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, ovvero tutte quelle cessazioni del rapporto di lavoro che derivano dall’incontro della volontà dei due contraenti che restano disciplinati dalle norme generali sui contratti , che sanciscono la libera manifestazione del consenso;
- le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova, stante il principio della libera recedibilità del rapporto;
- le cosiddette “dimissioni incentivate” del rapporto ove siano il frutto di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore e quindi configurino una risoluzione consensuale del rapporto;
- i casi di collocamento in quiescenza e di collocamento in pensione;
- le cessioni del contratto in quanto, in queste ipotesi, la cessazione del rapporto non avviene con atto unilaterale ma con accordo trilaterale;
- gli stages e i tirocini in quanto non costituiscono rapporti di lavoro né autonomo né subordinato;
- le prestazioni di lavoro accessorio ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 276/2003;
- le prestazioni di lavoro occasionale svolte in regime di piena autonomia ex art. 2222 c. c.
- i rapporti di lavoro marittimi, poiché i contratti di arruolamento della gente di mare sono regolati dalla legge speciale del codice della navigazione e non dal codice civile;
- le dimissioni di componenti degli organi di amministrazione e di controllo di società e partecipanti a collegi e commissioni purchè si configurino come rapporti di lavoro autonomi e non come collaborazioni coordinate e continuative;
- i rapporti di impiego pubblico non privatizzati e dunque non contrattualizzati (ai sensi dell’ art. 3 D.L.gs. 165/2001) e cioè:
 - i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
 - gli avvocati e procuratori dello Stato;
 - il personale militare e delle forze di polizia;

- il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;
- dipendenti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dal D.L.gs C.P.S. 691/1947 (dipendenti della Banca d'Italia), e dalle leggi 281/1985 (dipendenti della CONSOB) e 287/1990 (dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato);
- dipendenti dell' ISVAP;
- a tali soggetti vanno aggiunti, per espressa previsione normativa, i dipendenti delle Autorità per i servizi di pubblica utilità (l. 481/95) e dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni (L. 249/97).